



Sent. n.276/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE LAZIO

composta dai Magistrati

Dott. Tommaso Miele	Presidente
Dott.ssa Alessandra Sanguigni	Consigliere
Dott. Giuseppe Di Benedetto	Consigliere rel.

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80099**
del registro di segreteria, promosso dalla Procura
regionale del Lazio nei confronti del sig. X

X , nato il ----- a Pesaro, c.f. -----

--, ed ivi residente in via -----,

rapp.to e difeso dall'avv. Stenio Salzano

(steniosalzano@ordineavvocatiroma.org) ed

elettivamente domiciliato presso il suo studio, sito

in Roma, via San Godenzo n. 170, con indicazione per

le comunicazioni relative al presente procedimento

del numero di telefax 0678149920 ovvero

dell'indirizzo PEC

steniosalzano@ordineavvocatiroma.org;

Con l'intervento della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (F.I.P.M.), C.F. 97015820588 - P.IVA 04257001000, con sede in Via Vitorchiano 113/115 - 00189 Roma (RM), in persona del presidente e legale rapp.te p.t., Prof. Fabrizio Bittner, nato ad Asti il 11/02/1964 (C.F. BTTFRZ64B11A479Y), rappresentata e difesa dall'Avv. Emanuele Condò (c.f. CNDMNL82D06H501B) con studio sito in Roma, Via di Sant'Angela Merici, 96, presso il quale è elettivamente domiciliata, con indicazione per le comunicazioni e notificazioni del fax 06/32.23.494 o alla propria casella di posta elettronica certificata emanuelecondo@ordineavvocatiroma.org;

Uditi nella pubblica udienza del 18 gennaio 2024, con l'assistenza del Segretario di udienza Dott.ssa Alessandra Pradisi, il relatore Consigliere Giuseppe Di Benedetto, il Vice Proc. Gen. Alfio Vecchio in rappresentanza della Procura regionale attrice, l'Avv. Valerio Alvarez De Castro su delega dell'Avvocato dello Stato Emanuele Condò per l'interveniente Federazione Italiana Pentathlon Moderno, e l'Avv. Salzano Stenio per il convenuto X X .

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto di citazione del 21 luglio 2023,

ritualmente notificato all'odierno convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione il 24 luglio 2023 mediante il Sistema Giudico, la Procura regionale del Lazio ha convenuto in giudizio innanzi a questa Sezione il sig. X X , come in atti generalizzato, nella sua qualità di ----- della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (F.I.P.M.) dal 07.03.1998 al 15.05.2013, all'epoca dei fatti di cui è causa, per ivi sentirlo condannare al pagamento, in favore della stessa Federazione, della somma complessiva di euro 2.431.647,91

(duemilioni quattrocentotrentunomilaseicentoquaranta sette/91), oltre al danno da disservizio da quantificare nella misura del 10% del danno patrimoniale o quella diversa somma ritenuta di giustizia, oltre rivalutazione monetaria, interessi legali e spese di giustizia.

Il presunto danno erariale si configura quale somma dei maggiori esborsi subiti dalla Federazione Italiana Pentathlon Moderno (F.I.P.M.) per spese non dovute e segnatamente:

- importi indebiti per compensi a società affidatarie relativamente a prestazioni non effettuate e contratti simulati per l'importo

di € 2.011.776,69;

- somme in più non dovute per le prestazioni rese con sovrappaccatura dalla -----, per € 124.769,36;
- costi per viaggi e trasferte per € 119.137,71, per biglietti aerei per fini non istituzionali per € 18.229,17, e per spese per € 157.714,98.

2. A sostegno della richiesta di risarcimento la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale del Lazio ha rappresentato quanto segue.

Con nota ricevuta dall'organo requirente il 21 giugno 2018, il prof. X X -----
-----della Federazione Italiana Pentathlon Moderno comunicava che il sig. N X X
X , ----- della FIPM dal 07.03.1998 al 15.05.2013, era coinvolto, in concorso con altro soggetto esterno, nell'ambito del procedimento penale n. ----- R.G.N.R., incardinato presso la Procura della Repubblica presso il Tribunale Ordinario di Roma.

In effetti, con decreto che dispone il giudizio ex art 429 cpp., in data 16.11.2018, l'-----
-----, X X , era rinviato a giudizio per i reati di peculato e abuso d'ufficio.

Il procedimento penale era definito con Sentenza di condanna n. -----, emessa dalla Sezione II Penale del Tribunale Ordinario di Roma, depositata il 10.02.2022, nei confronti di X per i reati previsti e puniti dagli artt. 81 cpv, 110, 314, 319, 323 e 61 n. 2 c.p., in concorso con un soggetto terzo alla Federazione, tale X X, alle cui società erano stati concessi gli affidamenti di numerose tipologie di servizi, senza il rispetto di procedure ad evidenza pubblica.

Inoltre, era emerso l'esborso di ingenti spese con i soldi della Federazione per viaggi e trasferte da parte del medesimo, in assenza di motivazioni connesse all'attività federale. X X è stato condannato alla pena di otto anni di reclusione e al pagamento delle spese processuali, oltre ad essere stato interdetto in perpetuo dai PP.UU. a norma dell'art. 317 bis c.p..

Le indagini erano iniziate a seguito di alcuni esposti presentati dai responsabili di alcune associazioni sportive nell'ambito del Pentatlon, in relazione a fatti avvenuti durante la ----- X.

In particolare, avevano destato perplessità le sottoscrizioni di numerosi contratti con società facenti capo a X X, con affidamento

diretto e senza ricercare sul mercato i fornitori che garantissero il prezzo più vantaggioso. Inoltre, in alcuni casi, non era neanche stato sottoscritto tra le società del X e la FIPM un formale contratto e, soprattutto, le prestazioni non risultavano essere state effettivamente erogate.

Il giudizio penale ha accertato che i rapporti tra il X e il X avevano innescato un "sodalizio teso a fornire un'apparente legittimità agli esborsi di denaro in favore dei due correi".

3. In particolare, la citata Sentenza n.----- ha accertato, sulle base di plurime e concordanti dichiarazioni testimoniali che, nel periodo 2007 - 2013, "i contratti stipulati tra X X e X X e le società a questi riferibili, sono da considerarsi simulati, perché le prestazioni oggetto dei medesimi venivano svolte, di fatto, dai dipendenti stessi della Federazione Italiana Pentathlon Moderno o del CONI, e che venivano sottoscritti per dare una parvenza di legittimità agli esborsi della Federazione, con conseguente notevole danno per la stessa".

Il sodalizio X X si è avvalso di una serie di società (riconducibili al X) che fatturavano alla FIPM senza effettivamente svolgere

le controprestazioni contrattualmente previste, quali: servizi di manodopera, i servizi di pulizia presso tutte le sedi federali, l'organizzazione di corsi di formazione per il personale dipendente, la fornitura di consulenze, i lavori di manutenzione presso il CPO, il noleggio di attrezzature, l'organizzazione di manifestazioni ed eventi e le connesse attività di trasporto e facchinaggio.

Le società che si avvalevano di tali fittizi incarichi operativi erano

OMISSIS

Nel complesso, l'impegno economico della FIPM dal 2007 al 2013 per le fatture emesse dalle società riconducibili al X ammonta complessivamente a € 2.011.796,69.

Le indagini di polizia giudiziaria, hanno confermato che le sopra citate società, risultavano tutte riconducibili a X X , anche se apparentemente avevano ragioni sociali diverse e/o diversi amministratori. Infatti, le società oltre ad avere sede presso il suo domicilio fiscale, sono risultate essere amministrate dal X ovvero dalla compagna X X e da parenti di

quest'ultima [X X e X X]”.

Prova del danno ingiusto patito dal FIPM sarebbe fornita, oltre agli altri elementi, anche dal confronto tra il fatturato delle predette società e dal volume d'affari quasi inesistente.

4. In alcuni casi, le controprestazioni contrattuali affidate sulla carta alle società del Corti sono state fornite alla FIPM dagli originari fornitori che avevano già lavorato per la Federazione prima che il X decidesse di favorire il X .

È il caso dei contratti di fornitura di truciolo, paglia, fieno, mangime e smaltimento di letame equino, stipulati dalla Federazione Italiana Pentathlon Moderno con la ----- dal 2010 al 2013. La -----, infatti, non era in grado di fornire le prestazioni pattuite con la FIPM in quanto la società contraente non era neanche iscritta all'albo nazionale gestori ambientali né era autorizzata al trasporto e smaltimento di rifiuti speciali e, dunque, era di fatto impossibilitata a svolgere l'attività oggetto dell'appalto. Il raffronto tra le fatture emesse dalla ----- e quelle da quest'ultima rimesse alla FIPM (documenti allegati alle relazione della Guardia di Finanza) ha evidenziato che provveduto esclusivamente a fatturare

alla FIPM (con un sovrapprezzo) le forniture di beni e le prestazioni di servizi ricevute dalla RISEA S.r.l.. Il costo in più pagato dalla FIPM per avere i medesimi servizi dalla ----- come negli anni precedenti al 2010 costituisce -evidenzia l'organo requirente- danno erariale.

Il danno per le casse della FIPM, la quale ha visto lievitare i costi per tali tipologie di spese dal 2011 al 2013, ammonta a complessivi € 124.769,36, pari alle somme che la ----- ha richiesto in più alla FIPM rispetto alle medesime prestazioni rese dalla -----..

Sussisterebbe, inoltre, la prova di utilità e vantaggi concessi dal X al X come contropartita dei favori illeciti concessi dal -----
-----.. Il X ha dichiarato "Al sig. X è stato fatto un contratto a progetto di Marketing per lo sviluppo della società stessa [ndr, -----.]. Lo stesso ha lavorato solo per il periodo 2012 percependo uno stipendio di circa 3.000 euro al mese". A conferma, dalla consultazione della banca dati dell'Anagrafe Tributaria è emerso che il X, per il periodo d'imposta 2012, risulta aver percepito redditi dalla ----- per un totale di € 60.328,44.

La stessa sentenza penale n. -----, sopracitata, ha sottolineato come "... X X sia stato ricompensato dal X , facendo apparire il pagamento come il corrispettivo per una non meglio precisata attività di consulenza, sulla cui concreta sussistenza non è stata fornita alcuna prova, se non uno scritto di cui l'imputato si è assunto la paternità. Peccato che si tratti di uno studio del tutto inutile per una società che di fatto non lavora e la cui unica attività è quella di farsi pagare dalla FIPM l'intermediazione per i servizi resi ... Anzi è palese che si tratti di un contratto simulato al solo scopo di far apparire come legittimi e leciti i pagamenti ricevuti dal X .."

La sentenza n. -----, ha, inoltre, sottolineato in merito ai patti X X "E si ha prova certa di tale accordo illecito anche solo guardando nei versamenti in contanti fatti dai familiari di X sui propri conti correnti nel medesimo periodo- moglie e figlia di X che certamente non avevano attività particolarmente remunerative in corso nei medesimi anni...: bancato 200.000 euro dal X (che aveva la delega sui conti delle due donne) che il 4./8/2010 versava in unica soluzione un assegno di 120.000 euro, sino all'ultimo bonifico

in favore di X risalente al 7 febbraio 2013."

È emerso, anche, che la moglie del X , X X X e parenti della medesima, risultavano aver percepito redditi dal 2010 al 2012 come dipendenti di società che avevano avuto rapporti con la Federazione, in evidente conflitto di interessi del -----.

5.L'organo requirente ha poi evidenziato che le condotte illecite produttive di danni erariali poste in essere da X X hanno riguardato anche altri aspetti, diversi dalle relazioni con le società di X X , a testimonianza di un approccio gestionale tutto rivolto al perseguimento di interessi privati dell'allora ----- della FIPM.

In particolare, sono stati effettuati viaggi e trasferte non sorretti da validi motivi istituzionali. Infatti, risultano imputati costi per pernottamenti in alberghi, somministrazione di pasti e bevande, compensi per interpreti, taxi, biglietti ferroviari ed altro sostenuti dal X , in occasione dei viaggi in Romania, paese di origine della moglie X X X , rimborsate dalla FIPM nel 2007 e nel 2008, in quanto, dal medesimo, ritenute attinenti alle prerogative del --

-----, per un importo complessivo di € 119.137,71.

Tali spese risultano non addebitabili alla FIPM anche perché alcune trasferte sono avvenute in occasione di festività italiane ovvero romene. Inoltre, non fanno riferimento ad alcun evento sportivo o riunioni internazionali, come emerge dal confronto tra le date delle trasferte e le date dei calendari delle gare nazionali e internazionali della FIPM.

6. Altra voce di danno è riferita all'acquisto di biglietti aerei effettuati dalla FIPM per varie destinazioni nazionali (Alghero, Catania, Milano e Torino), nonché europee (Amsterdam, Budapest, Lisbona, Madrid, Parigi, Praga e Nizza), africane (Egitto) e asiatiche (Istanbul, Osaka e Pechino), oltre a pernottamenti in strutture alberghiere, il cui costo complessivamente, sostenuto tra il 2007 e il 2012, ammonta a € 18.229,17. Anche tali spese sono ritenute dal PM di carattere personale e non riconducibili all'attività federale in quanto non fanno riferimento ad alcun evento sportivo o riunioni internazionali, e spesso sono avvenute in occasione di festività. Inoltre, i fruitori di detti servizi sono stati, oltre al X , la figlia X X , la moglie X X X ,

la cognata X X X ed il marito di
quest'ultima, X X X X .

7. Contestati anche i rimborsi spese, per acquisti che non sono ritenuti attinenti all'attività della FIPM e riguardanti spese di natura personale. Si tratta di spese per pernottamenti in alberghi, somministrazione di pasti e bevande, taxi, sigari, sigarette, medicinali, fiori e piante, biglietti della lotteria, generi alimentari, rimborso spese carburante ecc., presentati dal X tra il 2007 e il 2013 e liquidati dalla FIPM complessivamente in € 157.714,98. Tali rimborsi spese ingiustificati hanno caratterizzato tutto il periodo della -----
--- del X , dal 2007 al 2013, e sono in gran parte prive di rendicontazione.

Anche nella citata sentenza penale n. -----, è stato accertato il sistematico uso per fini personali dei rimborsi spese richiesti alla Federazione. Nella sentenza si legge che *"è possibile verificare la presenza di innumerevoli scontrini per le spese più disparate [...], per toccare con mano la totale mancanza di rendicontazione e soprattutto di congruità delle somme rimborsate....Spiccano i conti dei supermercati ai quali X aveva scrupolosamente tagliato la parte superiore*

(riportante la specifica delle merci acquistate) e quella inferiore (riportante i punti collezionati dal cliente del supermercato), lasciando solo gli estremi della transazione - a volte senza data - per rendersi conto di come egli attingesse alle risorse della FIPM come fosse il proprio portafoglio, per le spese correnti di casa ed il menage familiare."

8.Le condotte del X , oltre al procedimento penale sopra citato, hanno comportato anche l'adozione di misure disciplinari da parte della FIPM., come si evince dalla decisione n. ----- del 20.5.2016, della Corte Federale di appello, con la quale è stata comminata, tra l'altro, la sanzione disciplinare della radiazione all'-----.

9.Dai fatti sopra esposti emerge, ad avviso dell'organo requirente, oltre alla responsabilità accertata in sede penale, anche una responsabilità amministrativa per il danno cagionato alla FIPM.

10.L'organo requirente ha poi rilevato che dall'insieme degli illeciti sopra esposti emerge una gravissima distorsione nella gestione al vertice della Federazione che ha inciso sul conseguimento della attesa legalità dell'azione pubblica e ha determinato l'inefficienza di tale azione, con conseguente mancato raggiungimento delle utilità

previste in rapporto alle risorse impiegate.

Il disservizio risulterebbe provato anche dalle lamentele emerse da parte dell'Associazione italiana Pentatleti, che evidenziano il mancato supporto dato dalla Federazione allo svolgimento dell'attività sportiva durante ----- del X .

L'organo requirente ha quantificato il danno da disservizio nella misura - considerata prudenziale- del 10 per cento delle risorse distolte.

Sulla base dei fatti accertati e soprariportati, la Procura regionale in data 14.2.2023 ha notificato a X X l'invito a dedurre previsto dall'art. 67 del D.lgv. 26 agosto 2016, n. 174, invitandolo a presentare entro quarantacinque giorni le deduzioni e i documenti da far valere in sua difesa e a richiedere, nello stesso termine, l'eventuale audizione personale, ma le deduzioni presentate non hanno consentito di ritenere superati i rilievi mossi.

Conclusivamente la Procura regionale ha ritenuto sussistenti i requisiti per l'affermazione della responsabilità amministrativa in capo al convenuto ravvisando quale elemento soggettivo il dolo e in via subordinata la colpa grave ed ha prospettato la sussistenza del danno erariale in complessivi €

2.431.647,91 (maggiorato da rivalutazione e interessi legali), oltre al danno da disservizio da quantificare con stima equitativa nella misura del 10% del danno patrimoniale.

11. Con atto di intervento volontario la Federazione Italiana Pentathlon Moderno (F.I.P.M.), si è costituita in giudizio con memoria con la quale ha evidenziato che con riferimento all'eccezione di prescrizione, oltre ad individuarsi nel rinvio a giudizio il dies a quo del termine prescrizionale del diritto (come rilevato dalla procura), nel caso di specie si è in presenza anche di un valido atto interruttivo della prescrizione antecedente all'invito a dedurre notificato il 14/02/2023, rappresentato dalla costituzione di parte civile della F.I.P.M. nell'ambito del procedimento penale -
-----.

12. Il convenuto X X si è costituito in giudizio con l'assistenza e il patrocinio dell'Avv. Stenio Salzano, che ha depositato in atti una comparsa di costituzione e risposta nella quale il difensore, nel respingere ogni addebito di responsabilità mosso dalla Procura attrice nei confronti del proprio assistito in relazione ai fatti esposti nell'atto di citazione, in particolare ha

eccepito:

- la prescrizione della richiesta di risarcimento del danno erariale che sarebbe formulata tardivamente, cioè, ben oltre i cinque anni previsti dall'articolo 1, comma 2 della legge 14 gennaio 1994, n.20 e successive modifiche ed integrazioni, giacchè la Procura Regionale della Corte dei Conti sarebbe stata a conoscenza dei fatti sin dal 2011, con l'apertura del fascicolo istruttorio n. ----- e in ordine al quale aveva richiesto informazioni al segretario generale della FIPM in data 15 maggio 2015;
- difetto di istruttoria in quanto il prof. X X , nella sua pregressa qualità di ----- della Federazione, non ha agito in solitaria ma in piena armonia e concordia con il Consiglio Federale e, quindi, con l'organo collegiale della Federazione Italiana Pentathlon Moderno. Le contestazioni di danno erariale avrebbero avuto come presupposto fondante le c.d. "delibere quadro" ove il Consiglio Federale dava mandato al ----- di agire per gli interessi della Federazione;

- l'assenza dell'elemento soggettivo del danno erariale in quanto con l'articolo 21 del decreto legge 16 luglio 2020, n.76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n.120, successivamente ulteriormente modificato dal decreto legge 31 maggio 2021, n.77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n.108, è stata abrogata la colpa grave come elemento soggettivo del danno erariale, ad oggi, "...la prova del dolo richiede la dimostrazione della volontà dell'evento dannoso.", mentre in tema di reati contro la pubblica amministrazione, è noto che i corrotti agiscono certamente in modo doloso, ma con l'unico scopo di ottenere un profitto personale in modo illecito e non per procurare danno alla P.A.

Nel merito delle singole contestazioni di danno ha dedotto che:

- nessuno degli organi di controllo del CONI e della FIPM ha mai mosso rilievi circa la mancanza di erogazione delle prestazioni contrattuali;
- non è vietato dalla legge né da normative regolamentari operare in regime di

monocommittenza;

- l'aumento di prezzo (sovrafatturazione) applicato dalla società del X X per il medesimo servizio eseguito in subappalto dalla X , è verosimilmente riconducibile alla fornitura di fieno e materiali di qualità superiore;
- quanto alla voce di danno "viaggi e trasferte" -per le quali in sede penale è stata emessa una sentenza di non luogo a procedere- che tutte le trasferte, a prescindere dallo svolgimento o meno di gare, erano state preventivamente autorizzate dal Consiglio Federale con le "delibere quadro", quindi, mancherebbe l'elemento soggettivo del danno erariale in termini di dolo di stampo penalistico. Quanto ai biglietti aerei, gli stessi sono sempre stati pagati dal prof. X X ovvero dalla moglie. Infine, circa i rimborsi spese, che i suddetti versamenti in contanti non erano il frutto di un accordo illecito con il X , ma i ricavi dell'attività della riferita ditta individuale X X ;
- in merito ad alcune somme del tutto minoritarie (rimborsi kilometrici), che non essendoci stata

in proposito una contestazione formale in sede penale non potrebbero essere incluse nel computo del danno erariale.

Il difensore ha chiesto conclusivamente il rigetto della domanda attorea e la conseguente assoluzione del proprio assistito da ogni addebito di responsabilità in relazione ai fatti a lui contestati dalla Procura attrice.

13. Nel corso dell'udienza pubblica odierna, sentiti gli interventi delle parti e le loro repliche, la causa è stata trattenuta in decisione e decisa in camera di consiglio come da dispositivo riportato in calce.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. La questione all'esame della Sezione riguarda una fattispecie di responsabilità amministrativa che la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio ritiene sussistere nei confronti del sig. X X, come in epigrafe generalizzato, nella sua qualità di ----- della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (F.I.P.M.) dal 07.03.1998 al 15.05.2013, in relazione ad una ipotesi di danno erariale che lo stesso avrebbe cagionato alla Federazione Italiana Pentathlon Moderno (F.I.P.M.), a seguito dei maggiori esborsi per spese non dovute.

2. Sulla base di tale ipotesi di danno, la Procura regionale della Corte dei conti per il Lazio chiede che l'odierno convenuto venga condannato al pagamento, in favore della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (F.I.P.M.), della somma complessiva di euro 2.431.647,91 (duemilioni quattrocentotrentunomilaseicentoquaranta sette/91), oltre al danno da disservizio da quantificare nella misura del 10% del danno patrimoniale, con rivalutazione monetaria, interessi legali, e spese del giudizio.

3. Così definito l'oggetto del giudizio e richiamati brevemente i fatti posti a base della pretesa risarcitoria avanzata da parte attrice, prima di soffermarsi più diffusamente nella verifica della sussistenza, nel caso di specie, degli elementi che integrano la responsabilità amministrativa dell'odierno convenuto, giova ricordare che, affinché possa sussistere la responsabilità amministrativa è necessario che ricorrano gli elementi tipici della stessa, e cioè, che vi sia un danno patrimoniale, economicamente valutabile, attuale e concreto, sofferto dall'amministrazione pubblica, il nesso di causalità fra la condotta del convenuto e l'evento dannoso, che il comportamento omissivo o commissivo

del soggetto a cui il danno è ricollegabile sia connotato dall'elemento psicologico del dolo o della colpa grave, e che sussista un rapporto di servizio fra l'agente che ha cagionato il danno e l'ente pubblico che lo ha sofferto, ovvero, sulla base di un orientamento giurisprudenziale affermato dal giudice contabile (cfr. Corte dei conti - Sez. giur. Molise n. 234/2002 del 7 ottobre 2002), e successivamente conclamato dalle SS.UU. Civili della Corte di Cassazione in sede di regolamento giurisdizione (cfr. Cass. - SS.UU. civ., 1° marzo 2006, n. 4511), che sia ravvisabile, nella fattispecie concreta dedotta in giudizio, la natura oggettivamente pubblica delle risorse finanziarie in relazione alle quali il danno patrimoniale alle finanze pubbliche viene individuato e in relazione alle quali viene avanzata la pretesa risarcitoria di parte attrice.

4.Ciò premesso e seguendo un ordine logico giuridico delle questioni poste, va scrutinata l'eccezione di prescrizione formulata dalla difesa del convenuto. L'eccezione è infondata.

Si evidenzia, infatti, come consolidata giurisprudenza della Corte dei conti sia orientata nel senso che il dies a quo per l'inizio del decorso della prescrizione non va individuato nella data del

comportamento commissivo od omissivo che si assume produttivo del danno erariale, bensì nel momento in cui il Requirente può pienamente apprezzare gli elementi costitutivi dell'illecito e quando questi, come nella specie, assumono rilevanza penale, tale momento va individuato in quell'atto processuale dal quale il P.M. contabile possa trarre una conoscenza giuridicamente affidabile dei fatti materiali e del grado di gravità dei comportamenti in cui l'illecito si è concretizzato.

Tale momento, è stato individuato nella data del decreto di rinvio a giudizio o nella richiesta di archiviazione o nella pronuncia di non luogo a procedere, cioè in tutti quei provvedimenti che chiudono la fase istruttoria nell'ambito del procedimento penale determinandone anche l'esito (v. Sez. III n. 311/11, Sez. Lazio 1454/10, 1581/10).

Ciò posto in termini generali, occorre rilevare con riferimento alla fattispecie in esame e con riguardo al danno per spese indebite, che in sede penale il provvedimento di rinvio a giudizio è stato emesso con Decreto GUP del 16.11.2018 nel procedimento penale n. ----- R.G.N.R., presso il Tribunale Ordinario di Roma, mentre, la notifica dell'invito a dedurre è stata effettuata il 14 febbraio 2023 e

l'atto di citazione depositato in data 21 luglio 2023, sicché l'azione di responsabilità promossa dall'Organo requirente è da ritenere tempestiva.

4.1 Occorre, peraltro, considerare che nel caso in esame la danneggiata (Federazione Italiana Pentathlon Moderno), ha posto in essere un valido atto interruttivo della prescrizione antecedente all'invito a dedurre notificato il 14/02/2023, rappresentato dalla costituzione di parte civile della F.I.P.M. nell'ambito del procedimento penale RG GIP ----- . La Federazione costituendosi parte civile nel processo penale, ha interrotto la prescrizione ai sensi dell'art. 2943 cod. civ. e "tale effetto interruttivo, che si ricollega all'esercizio dell'azione civile nel processo penale, ha carattere permanente protraendosi per tutta la durata del processo" (Cassazione civile, sez. III, n. 17226/2014).

Dello stesso segno autorevole giurisprudenza contabile secondo cui la costituzione di parte civile nel processo penale dell'Amministrazione danneggiata, produce effetti interruttivi della prescrizione, anche nei confronti della Procura della Corte dei Conti, sino al momento in cui passa in giudicato la sentenza che definisce il processo

(Corte dei Conti, Seconda Sezione Centrale d'Appello, sentenza n.37/2018).

4.2 Va disattesa, invece, l'argomentazione difensiva secondo cui l'azione di danno erariale avviata nei confronti del prof. X X sarebbe da considerare prescritta in quanto relativa a procedimento del 2011. L'eccezione è fondata su erroneo assunto, in quanto il procedimento iniziato nel 2011, riguardava un fascicolo, il ----- (aperto su segnalazione dell'Associazione italiana Pentatleti) che lamentava genericamente la cattiva gestione della Federazione, facendo riferimento a fattispecie diverse da quelle contestate con la citazione depositata in data 21 luglio 2023.

5. Nel procedere all'accertamento della sussistenza, nel caso specifico, degli elementi della responsabilità amministrativa, e cominciando dall'accertamento dell'elemento oggettivo, si ritiene che dalla vicenda descritta nella parte in fatto, sia scaturito un danno erariale subito dalla Federazione Italiana Pentathlon Moderno (F.I.P.M.), nella misura indicata dalla Procura attrice della somma complessiva di euro 2.431.647,91 (duemilioniquattrocentotrentunomilaseicentoquaranta sette/91).

In particolare, il documento patrimoniale è stato ricondotto a spese non dovute riguardanti:

- importi indebiti per compensi a società affidatarie relativamente a prestazioni non effettuate e contratti simulati per l'importo di € 2.011.776,69;
- somme in più non dovute per le prestazioni rese con sovrapproduzione dalla -----, per € 124.769,36;
- costi per viaggi e trasferte per € 119.137,71, per biglietti aerei per fini non istituzionali per € 18.229,17, e per spese per € 157.714,98.

Al riguardo il convenuto non ha fornito adeguate e documentate argomentazioni che consentano di opinare diversamente dall'organo requirente.

Non meritevole di accoglimento, infatti, la censura secondo cui la responsabilità per l'eventuale mala gestio, oltre che al Presidente doveva essere ricondotta anche all'intero Consiglio federale che con diverse delibere *"dava mandato al Presidente Federale di agire per gli interessi della Federazione"*.

In senso contrario all'assunto difensivo milita, infatti, la circostanza che le richiamate delibere si limitavano a stanziare delle somme e a delegare il -

----- sulle scelte operative, che poi erano compiute da quest'ultimo, in virtù della delega. Il convenuto è, pertanto, l'unico ad aver compiuto le scelte gestorie che hanno sviato le risorse federali a suo vantaggio, come riconosciuto anche in sede penale.

Occorre, ancora rilevare che solo il convenuto poneva in essere comportamenti truffaldini volti ad occultare i peculati creando l'apparenza di affidamenti di servizi mai resi e di spese utili alla Federazione, mentre non risultano vantaggi personali conseguiti dai membri del Consiglio Federale.

Va, peraltro, disattesa in considerazione dell'autonomia del giudizio contabile rispetto a quello penale, l'argomentazione difensiva secondo cui in merito ad alcune somme del tutto minoritarie (rimborsi kilometrici), non essendoci stata in proposito una contestazione formale in sede penale non potrebbero essere incluse nel computo del danno erariale.

Parimenti, non può essere accolta la tesi difensiva sui biglietti aerei, secondo cui gli stessi sarebbero stati pagati dal X e non dalla Federazione, ostando a tale ricostruzione (oltre alla mancata produzione di prove in tal senso) gli accertamenti

svolti dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria Roma e compendiati negli allegati alla nota del 3.1.2023 prot. -----, che dimostrano come le somme siano state poste a carico della Federazione in assenza di impegni istituzionali.

5.1 In relazione ai fatti di causa va ritenuto sussistente anche un danno da disservizio, quantificato dall'organo requirente nella misura del 10% del danno patrimoniale causato.

Premesso che il danno da disservizio consiste nel pregiudizio ulteriore rispetto al "danno patrimoniale diretto" arrecato al corretto funzionamento dell'apparato pubblico, e si concreta nel mancato conseguimento della legalità, della efficienza, della efficacia, della economicità e della produttività dell'azione e della attività di una pubblica amministrazione (in termini, Corte dei conti, Sezione Umbria, sentenza n. 346 del 28 settembre 2005).

Siffatto pregiudizio si ritiene riscontrabile nella fattispecie in esame in considerazione che la vastità degli sviamenti nell'utilizzo delle risorse non può non aver inciso negativamente nel raggiungimento degli scopi per i quali la Federazione riceveva i finanziamenti pubblici.

Significanti un disservizio anche le lamentele da

parte dell'Associazione italiana Pentatleti circa il mancato supporto dato dalla Federazione allo svolgimento dell'attività sportiva durante la presidenza del X .

Condivisibile, dunque, appare la quantificazione del danno da disservizio come operata dall'organo requirente nella misura - considerata prudentiale- del 10 per cento delle risorse distolte.

6. Quanto all'elemento soggettivo necessario a configurare la responsabilità amministrativa, il Collegio ritiene che il comportamento dell'odierno convenuto in relazione ai fatti esposti sia stato senz'altro connotato da dolo.

Al riguardo sono condivisibili le considerazioni dell'organo requirente secondo cui convergono nell'affermazione del dolo quale elemento soggettivo sia il riconoscimento del reato di peculato che i consistenti vantaggi ottenuti dal X che dimostrano la "volontà dell'evento dannoso", che era conseguenza immediata e diretta dell'appropriazione illegittima delle risorse della federazione.

6.1 Non meritevole di accoglimento anche l'argomentazione difensiva che richiamando l'art. 21 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76 e i relativi interventi sull'elemento soggettivo della

responsabilità erariale, ha concluso per l'impossibilità di configurare la colpa grave perchè dalla norma esclusa e di ipotizzare il dolo per l'asserita insufficienza degli elementi in atti.

Al riguardo, infatti, è da evidenziare che la natura sostanziale della disposizione di cui all'art.21 del d.l. n. 76/2020, è stata ribadita da numerose sentenze di questa Corte (ex pluribus, Sez. I app. n. 234/2020 e n. 255/2020) che confermano la inapplicabilità della disposizione a fattispecie dannose verificatesi antecedentemente al 17 luglio 2020, data di entrata in vigore del d.l. n. 76/2020.

7. Incontestato il rapporto di servizio, per quanto riguarda il nesso di causalità, il Collegio condivide la prospettazione attorea di ritenere il danno in questione, quantificato come sopra, imputabile al comportamento doloso dell'odierno convenuto, nella sua qualità di ----- della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (F.I.P.M.), all'epoca dei fatti da cui trae origine la fattispecie dannosa di cui alla pretesa risarcitoria attorea.

Non può non convenirsi, infatti, con la Procura regionale nel ritenere che del danno in questione deve essere chiamata a rispondere il sig. X

X, giacché a lui riconducibili i numerosi

episodi di cattivo utilizzo delle risorse che hanno evidenziato una commistione degli interessi personali a quelli pubblici, e la funzionalizzazione della gestione all'impossessamento delle risorse anziché al raggiungimento delle finalità federali.

8.In conclusione, da quanto esposto emerge la sussistenza dei requisiti fondanti l'affermazione della responsabilità amministrativa/contabile, con conseguente accoglimento della domanda attrice e condanna del convenuto al pagamento, in favore della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (F.I.P.M.), della somma complessiva di € 2.431.647,91, nonché, del danno da disservizio quantificato equitativamente nella misura del 10% del danno patrimoniale, (oltre a rivalutazione e interessi legali dalla data del pagamento fino al saldo).

9. Quanto alle modalità di riscossione della predetta somma, la Sezione rammenta che la stessa va recuperata dall'amministrazione creditrice, e cioè, dalla Federazione Italiana Pentathlon Moderno (F.I.P.M.), ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015,*

n. 124" (in G.U. n. 209 del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L).

10. Alla soccombenza e alla conseguente condanna del convenuto segue l'obbligo, per la stessa, del pagamento delle spese del giudizio, da versare allo Stato, e da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*.

PER QUESTI MOTIVI

la Corte dei conti - Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al **n. 80099** del registro di Segreteria, promosso ad istanza del Procuratore regionale della Corte dei conti per il Lazio con atto di citazione del 21 luglio 2023, ritualmente notificato al convenuto e depositato nella Segreteria della Sezione, disattesa ogni contraria istanza, deduzione ed eccezione, accoglie la domanda attrice, e per l'effetto condanna il sig.

X X (c.f. -----), come in epigrafe generalizzato, al pagamento, in favore della Federazione Italiana Pentathlon Moderno (F.I.P.M.),

della somma complessiva di euro

2.431.647,91 (duemilioni quattrocentotrentunomila-seicentoquarantasette/91), nonché al pagamento di un ulteriore 10% del danno patrimoniale a titolo di danno da disservizio, oltre alla rivalutazione monetaria, ai sensi dell'art. 150 delle Disp. di att. cod. proc. civ., e agli interessi legali sulla somma così rivalutata decorrenti, questi ultimi, dalla data di pubblicazione della presente sentenza fino alla data dell'effettivo soddisfo, e, infine, al pagamento, in favore dello Stato, delle spese del giudizio, da liquidare, a cura della Segreteria della Sezione, con separata nota in calce alla presente sentenza in applicazione dell'art. 31, comma 5, del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*.

Le somme di cui sopra vanno recuperate dall'amministrazione creditrice, e cioè, dalla Federazione Italiana Pentathlon Moderno, ai sensi e con le modalità di cui alle disposizioni di cui alla Parte VII, Titolo I, Capo II (artt. 212-216) del d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante il *"Codice di giustizia contabile, adottato ai sensi dell'articolo 20 della legge 7 agosto 2015, n. 124"* (in G.U. n. 209

del 7 settembre 2016 - S.O. n. 41/L).

Manda alla Segreteria per i conseguenti adempimenti di rito.

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 52 del d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il "Codice in materia di protezione dei dati personali" (Codice della privacy), e dell'art. 22, comma 1, del decreto legislativo n. 101/2018, a tutela dei diritti e della dignità dei soggetti interessati dalla presente sentenza, e, in particolare, a tutela del loro diritto alla riservatezza dei dati personali, si dispone che, in caso di riproduzione della sentenza stessa in qualsiasi forma, per finalità di informazione giuridica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, venga opportunamente omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi (con particolare riguardo per quelli relativi allo stato di salute) dei soggetti interessati riportati nella sentenza. A tal fine la Segreteria della Sezione applicherà la disposizione di cui al comma 3 dello stesso art. 52 del d. lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice della privacy).

Così deciso in Roma nella Camera di consiglio del 18 gennaio 2024.

L'estensore

Il Presidente

Giuseppe Di Benedetto

Tommaso Miele

F.to digitalmente

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il giorno 4 giugno 2024.

Il Dirigente

Luciana Troccoli

F.to digitalmente

Ai sensi dell'art. 31, c.5, del D.Lgs. 26 agosto 2016, n.174, le spese di giustizia del presente giudizio, sino a questa decisione,
si liquidano in € 381,10(trecentottantuno/10).

IL DIRIGENTE
LUCIANA TROCCOLI
F.to digitalmente